

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1998, n. 16

Interventi regionali a favore della qualità e dell'innovazione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Finalità

1. La Regione del Veneto favorisce le iniziative volte a promuovere nelle piccole e medie imprese dei settori del commercio del turismo e dei servizi la diffusione di strumenti, metodologie e sistemi finalizzati a migliorare la qualità dei sistemi aziendali anche al fine di ottenerne le certificazioni e di elevarne il livello tecnologico.

Art. 2
Beneficiari

1. I beneficiari degli interventi previsti dalla presente legge sono le piccole e medie imprese, specificate ai commi 2 e 3, dei settori del commercio, del turismo e dei servizi come individuate dalla legge 5 ottobre 1991, n. 317 e successive modificazioni e decreti attuativi, nonché le loro forme associative, i consorzi, le società consortili e le società consortili miste.

2. Ai fini della presente legge sono considerate imprese del settore commercio quelle del commercio su aree private di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, del commercio su aree pubbliche di cui alla legge 28 marzo 1991, n. 112 e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287. Sono imprese del turismo quelle definite dalla legge 17 maggio 1983, n. 217.

3. Le imprese dei servizi ammesse ai benefici sono quelle individuate nell'allegato A della presente legge.

Art. 3
Programma degli interventi

1. La Giunta regionale approva entro il 31 marzo di ogni triennio il programma delle iniziative previste dall'articolo 1, che riguardano:

- a) la diffusione della cultura della qualità mediante la divulgazione di informazioni relative ai dispositivi normativi in vigore e all'importanza della qualità nei processi

aziendali;

- b) il sostegno finanziario per spese di consulenza, assistenza tecnica e addestramento specifico del personale finalizzate all'adeguamento dei sistemi aziendali ai principi e alle norme della qualità;
- c) le agevolazioni finanziarie per l'adeguamento del sistema aziendale ai requisiti previsti per la qualità;
- d) il sostegno finanziario alle imprese per l'accesso ai servizi di certificazione di qualità presso gli organismi accreditati.

2. Il programma stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi finanziari e ripartisce tra le varie tipologie di iniziative previste i fondi stanziati nel bilancio regionale. Il programma può essere adeguato annualmente.

3. Non sono ammesse a contributi le iniziative di cui al comma 1 ricadenti nelle aree comprese negli obiettivi 2 e 5b del Regolamento CEE n. 2081/93 già finanziate.

4. L'ammontare dei benefici concessi a ciascuna impresa, ai sensi della presente legge, cumulato con le sovvenzioni ricevute nell'ambito di altri regimi di aiuto non autorizzati dall'Unione europea, non può in ogni caso superare in un triennio il controvalore in lire italiane di 100.000 ECU, calcolato in "equivalente sovvenzione lorda" secondo le modalità stabilite dall'Unione europea.

5. Il primo programma triennale degli interventi è approvato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4
Azioni di divulgazione informativa

1. Per l'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 3, comma 1 lettera a), la Giunta regionale concorre alla realizzazione di progetti di divulgazione informativa della qualità nei settori del commercio, del turismo e dei servizi, indirizzati a tutti gli operatori di cui all'articolo 2.

2. La Giunta regionale, approvati i progetti sulla base dei criteri stabiliti nel programma di cui al comma 2 dell'articolo 3, è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con associazioni di imprese e con Enti che si occupano di qualità e innovazione con una partecipazione finanziaria fino a 10 milioni di lire annui per progetto e con uno stanziamento complessivo non superiore al dieci per cento delle somme annualmente assegnate allo specifico capitolo.

Art. 5
Contributi per l'introduzione del sistema di qualità aziendale

1. Il sostegno finanziario regionale alle iniziative previste nell'articolo 3 comma 1, lettera b) viene attuato mediante la concessione di contributi alle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2.

2. I soggetti di cui al comma 1, per poter ottenere i contributi previsti, devono necessariamente:

- a) aver sede legale nel Veneto;
- b) attestare il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626;
- c) redigere un progetto di adeguamento del sistema aziendale secondo le norme di qualità UNI EN ISO serie 9000 e UNI CEI EN 45000;
- d) disporre che i contributi stanziati vengano indirizzati solamente alle sedi operative aziendali situate nel territorio veneto.

3. Il progetto di cui al comma 2, lettera c) per essere ammesso ai contributi, deve essere trasmesso, secondo le modalità previste nel programma di cui all'articolo 3, ad uno dei centri specializzati di cui all'articolo 6, per la verifica della conformità rispetto alle norme nazionali e comunitarie in materia di qualità.

4. I centri specializzati trasmettono alla Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento, i progetti corredati da una relazione attestante l'avvenuta verifica di conformità e da tutta la documentazione richiesta.

5. La Giunta regionale, sulla base di quanto trasmesso dai centri specializzati, concede alle imprese contributi nella misura massima del cinquanta per cento delle spese, IVA esclusa, fino all'importo di lire trenta milioni con un minimo di lire cinque milioni. Per ogni intervento potrà essere concesso un solo contributo.

6. I contributi previsti dal presente articolo sono cumulabili con altri analoghi contributi pubblici fino al cinquanta per cento delle spese ammissibili.

7. La liquidazione dei contributi è disposta dalla competente struttura regionale, sulla base delle fatture pagate per le spese sostenute per la progettazione e l'esecuzione dell'intervento ammesso a contributo.

Art. 6

Centri specializzati

1. La Giunta regionale individua, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con bando pubblico, sentite le associazioni regionali che rappresentino il commercio, il turismo e i servizi, i centri specializzati in materia di qualità aziendale nei settori del commercio, del turismo e dei servizi.

2. Possono presentare richiesta di individuazione, entro i termini che saranno fissati dal bando, le strutture aventi i requisiti di cui al comma 3, ivi comprese le società di servizi costituite, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria rappresentative dei settori del commercio, del turismo e dei servizi operanti almeno a livello provinciale.

3. I requisiti richiesti per la individuazione sono i seguenti:

- a) statuto dal quale risulti che:
 - 1) il centro specializzato svolge esclusivamente attività in materia di qualità aziendale nei settori del commercio, del turismo e dei servizi, mediante assistenza alle imprese, validazione e controllo dei progetti;
 - 2) le funzioni sono svolte a favore di tutte le imprese del commercio, del turismo e dei servizi di cui all'articolo 2, che facciano richiesta di prestazioni, a prescindere dall'appartenenza o meno delle stesse ad associazioni di categoria;
 - 3) non sono svolte attività di consulenza alle imprese per gli scopi di cui alla presente legge;
- b) disponibilità di una struttura operativa stabile composta da almeno due addetti;
- c) avere attivi almeno tre rapporti convenzionali con altrettanti consulenti o strutture di consulenza in materia di qualità aziendale;
- d) aver svolto attività di consulenza alle imprese in materia di qualità aziendale nei settori del commercio, del turismo e dei servizi con gestione operativa di servizi ad almeno dieci aziende;
- e) avere sede nel Veneto e assicurare l'operatività in almeno due province venete.

4. I requisiti di cui alle lettere c), d), e) possono sussistere in capo a soggetti consorziati e, per la lettera d), anche in capo a soggetti operanti in base ad un rapporto di collaborazione con la società stessa.

5. La Giunta regionale con il bando di cui al comma 1 può stabilire ulteriori requisiti, sentita la competente Commissione consiliare.

Art. 7

Agevolazioni finanziarie per l'adeguamento degli impianti

1. Qualora il progetto di adeguamento aziendale alle norme di qualità preveda la necessità di sostenere spese per qualificare la dotazione di sistemi informativi e di apparecchiature di controllo, le imprese di cui all'articolo 2, possono richiedere le agevolazioni finanziarie previste dall'articolo 3, comma 1 lettera c).

2. Sono ammesse all'agevolazione le spese di investimento per l'acquisto di strumentazioni, apparecchiature informatiche ed il relativo software.

3. È istituito, presso la Società finanziaria Veneto Sviluppo spa un fondo di rotazione per l'abbattimento dei tassi d'interesse per spese di acquisto delle attrezzature di cui al comma 1, fino ad un massimo di centocinquanta milioni.

4. Le operazioni di cui al presente articolo possono essere garantite dagli organismi di garanzia delle imprese di cui all'articolo 2.

5. La Giunta regionale stabilisce, con proprio provvedimento, le modalità di costituzione e di operatività del fondo.

6. I criteri di priorità nell'ammissione delle domande, i tempi e le procedure sono stabiliti dalla Giunta regionale attraverso l'approvazione del programma di cui all'articolo 3.

Art. 8

Sostegno finanziario per l'accesso al servizio di certificazione

1. Per l'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 3, comma 1 lettera d), vengono concessi contributi alle imprese di cui all'articolo 2 esclusivamente per le spese sostenute per ottenere la certificazione della qualità aziendale UNI EN ISO serie 9000 e UNI CEI EN 45000 presso organismi certificatori accreditati sulla base delle normative comunitarie e nazionali, nella misura massima del cinquanta per cento, IVA esclusa, e comunque fino ad un tetto massimo di venti milioni di lire per ciascuna impresa richiedente.

2. I contributi sono concessi dalla Giunta regionale secondo le modalità, i limiti, i tempi e le procedure che saranno stabiliti nel programma di cui all'articolo 3.

Art. 9

Relazione annuale

1. La Giunta regionale presenta annualmente alla competente Commissione consiliare una relazione sulla gestione e sul raggiungimento della finalità della presente legge.

Art. 10

Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3

1. L'articolo 1 della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3 è così sostituito:

"Art. 1

Finalità

1. La Regione del Veneto favorisce iniziative volte a promuovere nelle piccole e medie imprese di cui all'articolo 1 comma 2 lettera a), della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e successive modificazioni e decreti attuativi e nelle imprese artigiane la diffusione di strumenti, metodologie e sistemi finalizzati a migliorare e garantire la qualità dei servizi aziendali e dei prodotti, anche al fine di ottenere le certificazioni e di elevare il livello tecnologico."

2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3 è così sostituita:

"b) piccole e medie imprese di cui all'articolo 1, comma 2 lettera a) della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e successivi modificazioni e decreti attuativi."

3. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3 è così sostituita:

"c) ai consorzi, alle società consortili e alle società consortili miste costituite da piccole imprese industriali di cui al capo IV della legge n. 317/1991 e ai consorzi e alle società consortili di cui all'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443."

4. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3 è così sostituito:

"1. Per le finalità di cui all'articolo 4 la Giunta regionale individua con bando pubblico, sentite le associazioni regionali dell'industria, dell'artigianato, delle cooperazione, i centri specializzati in materia di qualità aziendale."

Art. 11

Norma transitoria

1. Le modifiche di cui all'articolo 10 operano a partire dall'individuazione dei centri di cui all'articolo 6. Fino alla data di tale provvedimento, sono fatti salvi i rapporti per i quali sia stata presentata domanda ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3 da piccole e medie imprese del commercio del turismo dei servizi e loro forme associative.

Art. 12

Norma finanziaria

1. Agli oneri previsti dall'applicazione della presente legge, quantificati per l'anno 1998 in lire 1.000.000.000 si provvede per l'esercizio 1998 ai sensi dell'articolo 19, comma 5 della vigente legge regionale di contabilità mediante utilizzo per lire 1.000.000.000 dal capitolo n. 80230 "Fondo globale spese di investimento", partita n. 1, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo per l'esercizio 1998.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo per l'esercizio 1998 sono istituiti i seguenti capitoli:

- a) capitolo n. 32030 "Contributi alle associazioni ed imprese per la promozione della qualità e dell'innovazione ai sensi degli articoli 4, 5 e 8 per la divulgazione informativa e per l'accesso ai servizi di consulenza, assistenza tecnica" con stanziamento di lire 500.000.000 per competenza e per cassa;
- b) capitolo n. 32032 "Fondo di rotazione per l'innovazione tecnologica" con stanziamento di lire 500.000.000 per competenza e per cassa.

3. Per gli esercizi finanziari successivi lo stanziamento dei capitoli n. 32030 e n. 32032 verrà determinato ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 10 aprile 1998

Galan

ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE 10 APRILE 1998, N. 16 RELATIVA A:

Interventi regionali a favore della qualità e dell'innovazione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3.

ALLEGATO "A"

IMPRESSE DEL SETTORE DEI SERVIZI AMMESSE

(CLASSIFICAZIONE ISTAT DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ANNO 1991)

SEZIONE "T" TRASPORTI MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI

- 63.30 Agenzie di viaggio e di altri operatori turistici
- 63.40 Spedizionieri e intermediari dei trasporti
- 64.12 Attività di corriere diverse da quelle postali nazionali (pony express)
- 64.20 Trasmissioni radiofoniche e televisive

SEZIONE "J" INTERMEDIAZIONE MONETARIA E FINANZIARIA

- 67 Attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria (agenti di cambio, promotori finanziari, agenzie di assicurazioni, brokers assicurativi, periti)

SEZIONE "K" ATTIVITÀ IMMOBILIARI, NOLEGGIO, INFORMATICA, RICERCA, ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI ED IMPRENDITORIALI

- 70 Attività immobiliari (tutte le classi)
- 71 Noleggio di macchinari e attrezzature senza operatore e di beni per uso personale e domestico (tutte le classi e le categorie)
- 72 Informatica e attività connesse (tutte le classi)
- 74.12 Contabilità, consulenza societaria, consulenza in materia fiscale
- 74.13 Studi di mercato e sondaggi di opinione
- 74.14 Consulenza amministrativo - gestionale
- 74.20 Attività in materia di architettura, di ingegneria

e altre attività tecniche

- 74.30.1 Collaudi e analisi tecniche di prodotti
- 74.30.2 Controllo di qualità e certificazione dei prodotti
- 74.40 Pubblicità (studi e agenzie)
- 74.50 Servizi di ricerca, selezione e fornitura del personale
- 74.60 Servizi di investigazione e vigilanza
- 74.70 Servizi di pulizie e disinfestazione
- 74.81 Attività inerenti la fotografia
- 74.82 Servizi di imballaggio, confezionamento
- 74.83 Servizi congressuali, di segreteria e traduzione
- 74.84 Altre attività di servizi n.c.a.

SEZIONE "M" ISTRUZIONE

- 80 Istruzione (tutte le classi limitatamente all'istruzione privata)

SEZIONE "O" ALTRI SERVIZI PUBBLICI SOCIALI E PERSONALI

- 92.12 Distribuzione cinematografiche e video
- 92.20 Attività radio televisive
- 92.31 Creazioni ed interpretazioni artistiche e letterarie
- 92.34 Altre attività di intrattenimento e di spettacolo n.c.a. (discoteche, sale da ballo, sale giochi, circhi ed altre attività)
- 92.61 Gestione di stadi e di altri impianti sportivi
- 92.62 Altre attività sportive
- 92.7 Altre attività ricreative (tutorie, agenzie ippiche, stabilimenti balneari, attività connesse alla pesca)
- 93.01 Servizi di lavanderia, pulitura a secco e tintura tessili e pellicce
- 93.04 Centri e stabilimenti per il benessere fisico

Dati informativi concernenti la legge regionale 10 aprile 1998, n. 16

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina da ogni responsabilità conseguente da eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Il testo aggiornato e coordinato della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3, modificata con la presente l.r. n. 16/1998, sarà pubblicato in un fascicolo successivo.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale 10 aprile 1998, n. 16, qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Indice degli articoli;
- 2 - Procedimento di formazione della legge regionale;
- 3 - Relazione al Consiglio regionale;
- 4 - Scadenze e adempimenti recati dalla legge regionale;
- 5 - Stanziamento in bilancio per il 1998;
- 6 - Struttura responsabile degli adempimenti procedurali.

1. Indice

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Beneficiari
- Art. 3 - Programma degli interventi
- Art. 4 - Azioni di divulgazione informativa
- Art. 5 - Contributi per l'introduzione del sistema di qualità aziendale
- Art. 6 - Centri specializzati
- Art. 7 - Agevolazioni finanziarie per l'adeguamento degli impianti
- Art. 8 - Sostegno finanziario per l'accesso al servizio di certificazione
- Art. 9 - Relazione annuale
- Art. 10 - Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3
- Art. 11 - Norma transitoria
- Art. 12 - Norma finanziaria

2. Procedimento di formazione della legge regionale 10 aprile 1998, n. 16

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Floriano Pra, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 5 agosto 1997, n. 33/ddl;

- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 8 agosto 1997, dove ha acquisito il n. 353 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle Commissioni consiliari 1^a, 3^a e 7^a in data 29 agosto 1997;
- La 3^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 9 febbraio 1998, presentandolo all'assemblea consiliare, unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Giuseppe Milani, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 11 marzo 1998, n. 2019;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 16 marzo 1998;
- Il Commissario del Governo, con nota 6 aprile 1998, n. 613/23116, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione.

3. Relazione al Consiglio regionale

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la Regione Veneto ha operato nel settore degli interventi a favore della qualità e dell'innovazione dapprima con la legge regionale 14 marzo 1980, n. 16, come integrata dall'articolo 11 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 20, mediante l'attuazione di misure comunitarie per il miglioramento delle conoscenze tecniche. Più recentemente, è intervenuta la legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3 "Interventi regionali a favore della qualità e dell'innovazione". Con tale normativa la Regione ha istituito sostegni finanziari a favore delle piccole e medie imprese per tutto il ciclo degli interventi per il riconoscimento della qualità aziendale. Finora hanno usufruito delle agevolazioni regionali solo imprese del settore secondario, le imprese commerciali non si sono mai inserite.

Con la presente legge, la Regione si propone di incentivare i procedimenti della qualità specificamente nel settore dell'intermediazione, definendo un quadro normativo più vicino alle esigenze delle aziende dei settori commercio, turismo e servizi, pur utilizzando metodologie e strumenti già previsti dalla legge regionale n. 3/1997.

Infatti, le imprese della distribuzione, del turismo e dei servizi si differenziano da quelle del secondario, oltre che per funzione economica, per classificazione strutturale e normativa di inquadramento. Le imprese commerciali sono disciplinate dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, cui hanno fatto seguito norme specifiche per determinati settori del commercio (legge 28 marzo 1991, n. 112 - Commercio su aree pubbliche - legge 25 agosto 1991, n. 287 - Somministrazione di alimenti e bevande); le imprese del settore turistico sono invece disciplinate dalla legge quadro 17 maggio 1983, n. 217 e dalle successive leggi regionali di applicazione.

La specificità dei settori oggetto del nuovo intervento regionale giustifica la previsione di particolari centri di

validazione, se è vero che gli enti di normazione hanno ritenuto di arricchire la famiglia delle norme UNI EN ISO 9000 COD con la linea guida ISO 9004/2 riguardante "Criteri per conduzione aziendale per la qualità ed i sistemi qualità - criteri applicativi per i servizi".

Una precisa qualificazione della legge è la strategia di intervento disciplinata in particolare dagli articoli 1 e 6. Sono state coinvolte come strumenti operativi anche le organizzazioni di categoria, in quanto spesso organismi di riferimento delle aziende interessate. La legge, al fine di consentire la maggiore divulgazione informativa presso le aziende delle possibilità offerte dalla normativa, prevede finanziamenti a questo scopo, previa convenzione con associazioni di imprese ed enti che si occupano di qualità e innovazione. Inoltre, individua i centri specializzati per la validazione dei progetti aziendali di qualità, qualora in possesso dei requisiti di legge, dopo avere consultato le associazioni sindacali del settore.

La struttura dell'articolato ricalca sostanzialmente la legge regionale n. 3/1997 con gli aggiustamenti derivanti dalla specificità dei settori di intervento.

Va sottolineato che la presente legge non è soggetta all'obbligo di notifica alla Commissione Europea in quanto è espressamente previsto all'articolo 3, comma 4, il divieto di superamento del limite di finanziamento pubblico previsto dalle disposizioni comunitarie sugli aiuti "de minimis".

Il finanziamento per l'esercizio 1998 è di lire 1.000.000.000, di cui lire 500.000.000 erogati tramite un apposito fondo di rotazione istituito presso la Veneto Sviluppo spa.

L'articolo 1 definisce l'ambito di operatività della legge, finalizzato alla promozione presso le piccole e medie imprese del commercio, del turismo e dei servizi degli interventi per il miglioramento della qualità dei sistemi aziendali.

L'articolo 2 individua le imprese beneficiarie della legge.

L'articolo 3 disciplina il programma degli interventi comprendendo azioni per la divulgazione dei dispositivi normativi presso le aziende, per il sostegno finanziario delle spese di consulenza, assistenza tecnica e addestramento specifico del personale, per l'adeguamento dei sistemi aziendali, per l'accesso alla certificazione di qualità.

L'articolo 4 stabilisce in modo più dettagliato le azioni di divulgazione informativa.

L'articolo 5 precisa i contenuti dei progetti aziendali e il procedimento istruttorio.

L'articolo 6 definisce i centri specializzati, includendo fra le strutture legittimate a partecipare al bando pubblico regionale anche le società di servizi costituite dalle Associazioni di categoria, regolamentando la natura e la consistenza dei centri di validazione.

L'articolo 7 individua le agevolazioni finanziarie per la

dotazione di sistemi informativi e di apparecchiature di controllo tramite la Veneto Sviluppo spa e un apposito fondo di rotazione.

L'articolo 8 regola i sostegni finanziari per l'accesso al servizio di certificazioni.

L'articolo 9 riguarda l'obbligo di una relazione annuale sulla gestione della legge.

L'articolo 10 riguarda la modifica di articoli della legge regionale n. 3/1997, resa necessaria dall'emanazione di questa legge specifica.

L'articolo 11 contiene la norma transitoria.

L'articolo 12 contiene la norma finanziaria."

4. Scadenze e adempimenti recati dalla legge regionale 10 aprile 1998, n. 16

- Entro il **28 luglio 1998**, la Giunta regionale approva il primo programma triennale degli interventi (art. 3, comma 5, l.r. n. 16/1997).
- Entro il **14 ottobre 1998**, la Giunta regionale, sentite le associazioni regionali che rappresentino il commercio, il turismo e i servizi, individua con apposito bando, i centri specializzati in materia di qualità aziendale nei settori del commercio, del turismo e dei servizi (art. 6, comma 1, l.r. n. 16/1998).
- Entro il **31 dicembre di ogni anno**, la Giunta regionale presenta alla competente Commissione consiliare una relazione sulla gestione e sul raggiungimento della finalità della l.r. n. 16/1998, concernente interventi a favore della qualità e dell'innovazione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi (art. 9, l.r. n. 16/1998).

5. Stanziamento in bilancio per il 1998

- Capitolo 32030 L. 500 milioni
"Contributi alle associazioni ed imprese per la promozione della qualità e dell'innovazione ai sensi degli articoli 4, 5 e 8 per la divulgazione informativa e per l'accesso ai servizi di consulenza, assistenza tecnica"
- Capitolo 32032 L. 500 milioni
"Fondo di rotazione per l'innovazione tecnologica"

6. Struttura responsabile degli adempimenti procedurali:

- Direzione regionale commercio
- Direzione regionale industria (art. 10)